

Regione Lombardia

**Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità**

Data: 22/04/2008

Protocollo: H1.2008.0016387

AI DIRETTORI GENERALI

AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
DI PREVENZIONE VETERINARI
DELLE ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA
LORO SEDI

e, p.c. AL MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria
la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti
ROMA

ALLE REGIONI
VENETO
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LORO SEDI

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL'EMILIA ROMAGNA
BRESCIA

ALLA REGIONE LOMBARDIA
D.G. AGRICOLTURA
SEDE

ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE
ALLEVATORI
CREMA

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE
COLTIVATORI
DIRETTI DELLA LOMBARDIA
MILANO

ALLA FEDERLOMBARDA AGRICOLTORI
MILANO

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTURA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA
MILANO

OGGETTO: Blue tongue – movimentazione di animali sensibili all'interno delle zone di restrizione per il sierotipo BTV8.

In relazione alla nota del Ministero della Salute n.7813 del 17 aprile 2008 pari oggetto che si allega in copia, in data 21 aprile 2008 si è svolta una riunione tra rappresentanti delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, della Provincia Autonoma di Trento e degli Istituti Zooprofilattici della Lombardia e dell'Emilia Romagna e delle Venezie.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i dati relativi alla attività di sorveglianza svolta nelle ultime settimane nel territorio interessato dalla zona di restrizione.

Alla luce della valutazione dei risultati e della situazione epidemiologica attuale, i partecipanti alla riunione hanno convenuto di adottare la condizione di cui al punto c) della citata nota del Ministero consentendo la movimentazione degli animali all'interno della zona di restrizione alle condizioni previste dall'art.7 del Regolamento 1266/2007.

Pertanto, ferme restando le misure in vigore per la zona infetta, si dispone che:

- per lo spostamento degli animali verso il macello e dei bovini di età inferiore ai 30 gg, si applicano le procedure previste dalla nota del Ministero n.6553 del 7 aprile 2008
- lo spostamento degli altri animali sensibili da vita all'interno della zona di restrizione è subordinato all'esecuzione della visita clinica veterinaria; per gli spostamenti all'interno del territorio della Regione Lombardia si ritiene valida la visita effettuata nelle 24 ore precedenti il carico; tale procedura soddisfa quanto richiesto al punto c) della suddetta nota relativamente all'accordo tra le Autorità Sanitarie competenti per l'origine e la destinazione degli animali
- i greggi vaganti devono essere sottoposti a visita clinica veterinaria almeno con cadenza settimanale; l'esito e la data della visita devono essere registrate sul libretto di pascolo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Mario Astuti)

All.




Roma

Ministero della Salute

**Dipartimento per la
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti**
Direzione Generale
della Sanità animale e del Farmaco veterinario
Ufficio III

Ministero della Salute
0007813-P-17/04/2008
DGSA



*Risposta
del
A*

OGGETTO:

Blue tongue – movimentazione di animali sensibili
all'interno delle zone di restrizione per il sierotipo
BTV8.

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari

Agli II.ZZ.SS.

E p.c.
Al CESME
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO

Alle Associazioni di categoria (Bovini e
ovicapriini)

Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Ministero degli Interni

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Commissario Straordinario per le emergenze
Dr. Ettore Iani

LORO SEDI

Regione Lombardia - Giunta
SANITA'
17/04/2008 15:20
Arrivo 17/04/2008 15:20
HL.2008.0015986

Nel corso della riunione tenutasi presso la scrivente Direzione lo scorso 10 aprile alla presenza delle Regioni interessate dalla zona di restrizione per BTV8, sono state avanzate richieste relative alla movimentazione di animali sensibili alla Blue tongue all'interno delle stesse zone valutabili solo a seguito di una analisi della situazione epidemiologica effettuata dal Centro di Referenza per le Malattie Esotiche.

Sulla base dei dati in possesso e sulla base della predetta analisi, non sussistono allo stato attuale, a parere della scrivente, elementi sufficienti per affermare che il livello di rischio di diffusione dell'infezione nelle aree soggette a restrizione per il sierotipo BTV8 si possa definire trascurabile.

E' necessario altresì evidenziare che la strategia per limitare il rischio di ulteriore diffusione del sierotipo BTV8 scelta dalle Regioni nel corso dell'Unità di Crisi del 3 aprile 2008 combinava la profilassi vaccinale con vaccino spento con una valutazione dell'attività di sorveglianza rinforzata nell'area di restrizione.

E' noto che tale strategia comporta la limitazione alla movimentazione di tutte le categorie produttive degli animali sensibili dentro e al di fuori delle zone di restrizione almeno fino all'instaurarsi della copertura immunitaria conseguente la vaccinazione.

Infatti in assenza di tale protezione l'unico sistema per limitare la diffusione della malattia è il blocco della movimentazione degli animali sensibili.

Per quanto sopra si ritiene che, allo stato attuale, non sussistono le condizioni per consentire la libera movimentazione degli animali da vita all'interno e al di fuori delle zone di restrizione ad esclusione dei vitelli di età inferiore ai 30 giorni nel rispetto delle condizioni previste dalla nota prot. 6553 del 07 aprile 2008.

Ciò premesso, fermo restando il divieto di movimentazione di animali da vita dalla zona infetta, convenzionalmente stabilita del raggio di 20 km attorno al caso confermato, verso la restante parte del territorio, qualora fosse intendimento delle Regioni comprese nella zona di restrizione movimentare animali da vita all'interno della stessa, per insopprimibili motivi, ciò potrebbe avvenire a condizione che vengano rispettate almeno le seguenti condizioni:

- a) l'effettuazione di un test PCR con esito negativo per singolo capo nel più breve tempo possibile prima dello spostamento e comunque non oltre i 7 giorni prima della partenza; oppure
- b) gli animali risultino conformi alle condizioni, laddove applicabili, di cui all'allegato III del Reg. (CE) n. 1266/2007 e successive modifiche e/o integrazioni; oppure
- c) gli animali risultino soddisfare garanzie sanitarie sulla base del risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro la diffusione del virus della Blue tongue stabilite dalle Autorità sanitarie di origine ed approvate dalle Autorità sanitarie di destinazione.

Qualora le Regioni interessate dalla zona di restrizione per BTV8 intendano avvalersi di quanto previsto alla lettera c) devono comunicare, a scopo conoscitivo, alla scrivente tale scelta corredata della valutazione positiva della analisi del rischio.

Resta inteso che le presenti misure possono subire eventuali ulteriori variazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

IL DIRETTORE GENERALE

Luca Ferri

Visto il
Capo Dipartimento

[Signature]